

**"Profili penali delle nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro: una prima lettura".**

In seguito alla riforma della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, intervenuta con d. lgs. 09 aprile 2008 n. 81<sup>(1)</sup>, la Camera Penale di Milano ha organizzato un convegno finalizzato ad una prima interpretazione delle numerose novità introdotte. L'incontro, nonostante non fosse accreditato ai fini della formazione continua per gli avvocati, ha attirato cospicui partecipanti, che hanno gremito l'Aula Magna del Giudice di Pace, forse in ragione degli autorevoli relatori: il dott. Piero Gamacchio, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, e il prof. avv. Alessio Lanzi, ordinario di diritto penale dell'economia nell'Università di Milano Bicocca.

Il primo intervento è stato quello del Professore, il quale ha inizialmente focalizzato l'attenzione sull'*iter* normativo che ha condotto all'emanazione del testo unico, osservando che la legge delega<sup>(2)</sup> non si è limitata a fissare i c.d. principi informativi per l'esecutivo, ma contiene anche norme operative, quale l'art. 9 - che ha introdotto l'art. 25 *septies* al d. lgs.

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo n. 81/2008, recante norme di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 n. 101 ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

<sup>2</sup> L. 03.08.2007 n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185.

n. 231/01<sup>(3)</sup> - inerente la prima forma di responsabilità delle persone giuridiche in relazione a reati colposi. Il Relatore ha evidenziato, altresì, che i principi dettati si rivelano essere *"mere formulazioni di massima, affatto precise"*. A titolo esemplificativo si è citato l'art 1, comma 2 lett. f), che prescrive di rimodellare l'apparato sanzionatorio tenendo in particolare conto delle funzioni del soggetto<sup>(4)</sup>, indicazione

---

<sup>3</sup> Art. 25-septies, Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

<sup>4</sup> Art 1, comma 2 lett. f): riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi; 3) previsione della sanzione amministrativa

piuttosto ovvia se si considera che si tratta di reati propri. Più interessanti appaiono, invece, altri aspetti, quali l'indicazione inerente la graduazione della pena in funzione del rischio, nel tentativo di favorire prospettive di eliminazione del pericolo; nonché il riconoscimento in capo ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa. Anche i richiami normativi non paiono particolarmente calzanti: il legislatore rinvia agli artt. 34 e 35 della L. n. 689/81, ma la seconda disposizione citata non appare affatto pertinente.

L'Oratore è passato successivamente all'esame delle norme più prettamente penalistiche, ovvero gli artt. 18 e seguenti, che definiscono gli obblighi dei diversi soggetti interessati, datore di lavoro, preposto, medico, lavoratore, ecc..., rilevando l'elevato impatto della riforma: la previsione, infatti, di una così cospicua successione di obblighi, amplia necessariamente, ex art. 40 cpv. c.p., la sfera delle responsabilità. L'elenco

---

consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale; 4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate; 5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; 6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

degli obblighi da osservare "mette paura", il soggetto deve praticamente "passare la propria giornata" a verificare l'adempimento di ciascun onere impostogli.

Ciò che aiuterà ad evitare una penalizzazione *in re ipsa*, ad avviso del Professore, rimane sempre la necessaria indagine da svolgere sul tipo di causalità, ovvero la centralità dell'accertamento del nesso causale che deve sussistere tra violazione di un obbligo ed evento. Altrettanto fondamentale assodare se l'adempimento dell'obbligo avrebbe effettivamente evitato il verificarsi dell'evento.

La parola è passata al Giudice, il quale ha sottolineato come la chiave interpretativa della nuova normativa risieda nelle vecchie disposizioni in materia - in particolare, i d. lgs. n. 626/94 e n. 242/96 - nonché e soprattutto nell'elaborazione giurisprudenziale. Il legislatore, infatti, dimostra più volte nel testo unico di aver codificato regole di origine giurisprudenziale, come ad esempio nell'art. 16, ove viene disciplinata la delega di funzioni<sup>5</sup>, pur senza

---

<sup>5</sup> Art. 16, Delega di funzioni, 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La

distinguere - come, invece, prevede la Suprema Corte<sup>(6)</sup> - tra aziende di piccole o grandi dimensioni. La norma in questione impone la forma scritta e la data certa, nonché l'accettazione scritta, di talchè non è più possibile la delega implicita. Il successivo art. 17 elenca le attività per le quali la delega è sempre preclusa: la valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Relatore evidenzia come, tuttavia, il legislatore abbia lasciato irrisolto un problema, ovvero quale sia la responsabilità residua del delegante nel caso in cui il delegato non abbia adempiuto. Sarà, difatti, nella pratica assai raro che l'imprenditore possa dimostrare che il controllo operato sul delegato sia stato efficace e puntuale.

Ancora, nell'art. 299<sup>(7)</sup> è manifesta l'adesione alle regole giurisprudenziali, con la previsione della responsabilità del soggetto che eserciti di fatto poteri direttivi, disponendo che *"le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui*

---

vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

<sup>6</sup> Come ben noto, il Giudice di legittimità ha più volte precisato quali siano le caratteristiche della c.d. delega di funzioni: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

*all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.*

La parte del decreto legislativo maggiormente criticabile viene individuata dall'Oratore in quella sanzionatoria: vengono previsti limiti edittali troppo ampi. Si consideri, a titolo esemplificativo, che, in caso di eliminazione di tutte le irregolarità, delle fonti di rischio e delle eventuali conseguenze dannose del reato, prima della conclusione del giudizio di primo grado, il giudice sostituisce la pena dell'ammenda a quella dell'arresto, *“in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 €”.*<sup>(8)</sup>

---

<sup>8</sup> Art. 302, *Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto*, 1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita: a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro; b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

È nuovamente intervenuto il prof. Lanzi, il quale ha criticato la formulazione dell'art. 298<sup>9</sup>), per la totale superfluità dello stesso: la disposizione citata si limita a ripetere il contenuto dell'art. 15 c.p., *rectius* il principio da esso codificato, ovvero che la norma speciale prevale su quella generale.

Il Relatore è ritornato ad esaminare nello specifico il tema della responsabilità delle società in relazione ai reati colposi, preliminarmente esaminando i criteri di imputazione di responsabilità alla luce del d. lgs. n. 231/01, quello oggettivo - il reato viene commesso nell'interesse od a vantaggio della società - e quello soggettivo - colpa di organizzazione a carico della società, per non aver impedito la consumazione del reato - , osservando che l'art. 30 d. lgs. n. 81/08 fissa i criteri che il modello organizzativo della società deve rispettare per evitare la commissione di reati. Si è evidenziato un primo aspetto problematico nell'interpretazione delle novità introdotte dal legislatore: la difficoltà, nella pratica, che una lesione colposa ovvero un omicidio colposo siano commessi nell'interesse di una società. Tutt'al più bisognerebbe intendere la norma nel senso che la condotta causativa della lesione colposa o dell'omicidio colposo sia stata commessa nell'interesse dell'impresa. Appare manifesto, tuttavia, il contrasto con il divieto di applicazione analogica delle norme,

---

<sup>9</sup> Art. 298, *Principio di specialità*, 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

previsto dall'art. 25, comma 2, della Carta Fondamentale, se si considera la responsabilità delle società di tipo penale, ovvero con l'art. 1 L. n. 689/81, se la si ritiene di tipo amministrativo.

Restano escluse, naturalmente, le ipotesi di reato colposo dovuto a semplice trascuratezza del singolo preposto, in quanto la trascuratezza non può mai essere a vantaggio della società.

Un ultimo rilievo evidenziato dall'Oratore: l'aspetto - *"assai dolente"* - delle sanzioni interdittive. Come noto, infatti, a norma dell'art. 13 d. lgs. 231/01, affinché possano essere applicate le sanzioni interdittive, ove previste, deve sussistere la reiterazione degli illeciti ovvero l'ente deve aver *"tratto un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*. Appare difficile ipotizzare che l'impresa possa trarre un rilevante profitto da una lesione colposa ovvero da un omicidio colposo. Bisognerebbe ricorrere - incorrendo inevitabilmente nel divieto sopra evidenziato - ad un'interpretazione estensiva ed intendere il profitto tratto dal reato quale *"profitto tratto dalla condotta che ha determinato il reato"*.

CHIARA M. ZANOTTI